

Allegato C4 - AGGREGATI RECUPERATI CORRISPONDENTI al D.M. 127/2024**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. n.152/2006****Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:**

Tipologia rifiuto in ingresso (Codici EER)	Caratteristiche da verificare	Trattamento R5	Utilizzo previsto	Caratteristiche di conformità Tecnica	Caratteristiche di conformità Rif. norma ambientale
170101 170102 170103 170107 170302 170504 (*) 170508 170904 010409 010410 010413 101311 120117 191209	Rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione	- separazione materiale estraneo, - macinazione - vagliatura	Utilizzi di cui all'Allegato 2, del DM 127/24	DM 127/24 EoW AGGREGATI RICICLATI: Allegato 1, lettera e, Tabella 4 Allegato 2, Tabella 5	DM 127/24 EoW AGGREGATI RICICLATI: Allegato 1, lettera d, Tabelle 2 e 3

(*) non sono ammessi i rifiuti identificati con cod EER 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica

CRITERI:

- 1) l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- 2) l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- 3) dovrà essere redatta una dichiarazione di conformità per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo il modello di cui allegato 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 anche in forma cumulativa, entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. La dichiarazione dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta, anche in formato elettronico, da mettere a disposizione degli organi di controllo, per un periodo di 5 anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente (ARPAE);

ALLEGATO C4

- 4) salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità a quanto stabilito all'art.5 comma 4 del DM 127 del 28/06/2024, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per 1 anno. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;
- 5) la ditta dovrà dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del Regolamento di cui al DM 127 del 28/06/2024; nel caso di sistemi certificati ISO 14001 o EMAS (CE/1221/2009) l'obbligo di conservazione dei campioni di cui alla lettera precedente non si applica;
- 6) i rifiuti non conformi al Regolamento di cui al DM 127 del 28/06/2024, dovranno essere conferiti come rifiuto ad impianti autorizzati.